N. **4010-154-**A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

presentata alla Presidenza il 21 ottobre 1998

(Relatore: **CAPITELLI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4010, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PISAPIA, ACCIARINI, PISTONE, SAIA

Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità, da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria

Presentata il 17 luglio 1997

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 154, d'iniziativa del deputato CORLEONE

Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS

Presentata il 9 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il testo in esame ha il fine di dare una risposta tempestiva ai gravi problemi connessi alla permanenza in carcere dei soggetti affetti da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria.

Il testo, in particolare, si ispira ad una concezione del regime penitenziario inteso come momento di rieducazione, riparazione e reinserimento in contrapposizione ad una idea della pena fondata essenzialmente sulla costrizione fisica. Vi è peraltro la forte consapevolezza che il lavoro è un'attività essenziale per l'equilibrio psicofisico e che perciò esso è il mezzo più qualificato per perseguire gli obiettivi di rieducazione. La proposta di legge in esame in particolare intende proseguire nella strada tracciata dalla legge n. 165 del 1998, che ha previsto una nuova disciplina delle misure alternative alla detenzione.

Il problema dell'AIDS, infatti, si è innestato su una situazione carceraria caratterizzata da grosse carenze strutturali, da sovraffollamento e dalla forte presenza dei soggetti portatori di problematiche afferenti alla marginalità sociale, alla microcriminalità legata alla tossicodipendenza e alla immigrazione. Ma non è solo un problema di inadeguatezza di strutture a determinare la necessità di un nuovo intervento legislativo. Lo impongono il rispetto del principio costituzionale della salute e di quello in virtù del quale la pena non può consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

Il regime carcerario si presenta, per la sua stessa tipologia e organizzazione, incompatibile per i soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, poiché per costoro è fondamentale vivere in una situazione che garantisca serenità e tutela, mentre il carcere è il luogo in cui è estremamente complicato e difficile il rispetto delle norme igieniche e di profilassi, in una situazione di massima promiscuità e con una possibilità di trasmissione del contagio moltiplicata rispetto alle situazioni di libertà.

1. Ambito dell'intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.

Un primo intervento in materia fu attuato con il decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222. Tale provvedimento introduceva per i soggetti affetti da infezione da HIV un'ulteriore ipotesi di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, rispetto a quelle previste dall'articolo 146 del codice penale, rinvio previsto nel caso di incompatibilità con lo stato di detenzione, dichiarata dal giudice sulla base di parametri clinici definiti con decreto dei Ministri di grazia e giustizia e della sanità. In presenza di tale incompatibilità, il provvedimento sanciva inoltre il divieto di custodia cautelare (articolo 286-*bis* del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 139 del 1993.

La portata di tali disposizioni è stata ridimensionata dalle sentenze della Corte costituzionale nn. 438 e 439 del 18 ottobre 1995, che hanno in sostanza posto fine all'automatismo stabilito dal decreto-legge n. 139 del 1993, statuendo l'illegittimità del differimento della pena e del divieto di custodia cautelare quando sia possibile l'esecuzione della pena o l'applicazione della misura cautelare senza pregiudizio per la salute del soggetto e per quella degli altri detenuti.

Sul piano applicativo occorre peraltro rilevare come i decreti con i quali sono stati stabiliti i parametri clinici per l'accertamento dell'incompatibilità con la detenzione abbiano lasciato ampi margini di

discrezionalità, dando luogo a rilevanti disparità di trattamento, dovute al formarsi di orientamenti giurisprudenziali difformi.

A questo punto è quanto mai necessario un nuovo intervento legislativo che preveda, in luogo dell'automatico rinvio dell'esecuzione della pena, il ricorso a misure alternative alla detenzione per i soggetti condannati e il ricorso agli arresti domiciliari per gli indagati che ne facciano richiesta e che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e di assistenza presso il servizio sanitario pubblico o presso strutture con esso convenzionate.

Attualmente la disposizione sulla custodia cautelare da applicare nei confronti dei soggetti affetti da HIV è disciplinata in particolare dall'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale, mentre l'articolo 275 determina in via generale i criteri di scelta delle misure, facendo riferimento al comma 4 anche a determinate situazioni in cui si trova l'imputato, tra le quali sono ricomprese anche le condizioni di salute incompatibili con il regime carcerario; l'articolo 275 regola i casi in cui non può essere disposta la misura cautelare, l'articolo 286-*bis* disciplina le condizioni per il suo mantenimento. Con il provvedimento in esame si modifica l'articolo 275 del codice di procedura penale abrogando di conseguenza l'articolo 286-*bis*; si modifica inoltre l'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario e si introduce l'articolo 211-*bis* del codice di procedura penale.

2. Istruttoria legislativa svolta.

Il provvedimento non ha richiesto un'istruttoria legislativa particolarmente complessa sotto il profilo dei dati.

Sono stati valutati attentamente i pareri espressi dalle competenti Commissioni.

Non è parso necessario dare seguito né alle osservazioni apposte dalla I Commissione, né alle condizioni ed osservazioni espresse dalla XII Commissione, in quanto non incidenti sulla sostanza del testo. La I Commissione ha posto delle osservazioni sull'opportunità di un maggior coordinamento del testo, nonché di evitare il richiamo specifico ai criteri di definizione dei casi di AIDS conclamato e di grave deficienza immunitaria, lasciando tale compito alla normativa secondaria. La XII Commissione ha posto le condizioni che all'atto d'arresto sia immediatamente effettuato l'accertamento della gravità e che nei casi in cui non vi sia l'incompatibilità in ragione della gravità del reato sia comunque prevista la detenzione in strutture idonee sotto il profilo igienico-sanitario e con la dovuta assistenza.

In ordine alla prima condizione, è sembrato che la disciplina prevista, risponda già all'esigenza ad essa sottesa, di evitare che soggetti affetti da AIDS conclamato o da grave deficienza immunitaria subiscano il regime carcerario. L'ipotesi prevista nella seconda condizione, invece, è già disciplinata dall'articolo 1 ed in particolare dal comma 6 che il provvedimento in esame aggiunge all'attuale articolo 275 del codice di procedura penale.

3. Testo della Commissione.

Il testo in esame, all'articolo 1, prevede il divieto della disposizione della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato sia affetto da AIDS o da grave deficienza immunitaria ed abbia in corso o intenda intraprendere un programma di cura e assistenza presso determinati centri. Qualora sussistano gravi esigenze cautelari potrà essere disposto l'arresto domiciliare presso tali centri o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 135 del 1990. È prevista l'applicazione della misura cautelare in carcere se nel frattempo il soggetto risulti imputato o sia sottoposto ad altra misura cautelare per reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza od abbia più volte ingiustificatamente inosservato il programma di cura e assistenza.

L'articolo 2 della proposta di legge aggiunge alla legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario l'articolo 47-*quater*. La norma stabilisce che, in favore dei condannati che siano affetti dalle gravi

patologie indicate dall'articolo 1 ovvero che si trovino in stato di grave infermità fisica (articolo 147, primo comma, n. 2), del codice penale) le misure detentive siano sostituite con l'affidamento in prova al servizio sociale e con la detenzione domiciliare. Tali misure alternative, previste rispettivamente dagli articoli 47 e 47-*ter* dell'ordinamento penitenziario, sono applicate (anche in deroga alle specifiche condizioni di inapplicabilità indicate) ad istanza della parte interessata, del suo rappresentante legale o del servizio sanitario penitenziario (comma 1). Vengono inoltre previsti, in analogia con quanto stabilito dall'articolo 1 del provvedimento, il ricovero provvisorio dei soggetti volto all'effettuazione dei necessari accertamenti clinici (il cui risultato determina o meno l'applicazione delle misure di favore), nonché le condizioni di inapplicabilità e revoca delle misure stesse (commi 2 e 3).

L'articolo 3 mira alla definizione dei casi di AIDS conclamata e grave deficienza immunitaria sulla base di nuovi parametri clinici individuati da un decreto dei Ministri della sanità e di grazia e giustizia. Tale provvedimento deve essere emanato entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della legge in esame.

L'articolo 4, con l'introduzione dell'articolo 211-*bis* del codice penale, estende la disciplina del rinvio dell'esecuzione della pena anche ai soggetti sottoposti alle misure di sicurezza personali.

Per esigenze di coordinamento normativo con quanto disposto dall'articolo 2 della proposta di legge, l'articolo 5 dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 146, comma 1, n. 3, del codice penale, che prevede il rinvio obbligatorio della pena quando debba aver luogo nei confronti di affetto da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato detentivo previsti dall'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale (AIDS conclamata e grave immunodeficienza), nonché dello stesso articolo 286-*bis*.

Piera CAPITELLI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, valuti la Commissione di merito l'opportunità di trasfondere il contenuto di tale disposizione in un comma aggiuntivo dell'articolo 1, nonché di prevedere il coordinamento del decreto ministeriale con il decreto ministeriale 25 maggio 1993, recante definizione della situazione di incompatibilità con lo stato di detenzione per persone affette da HIV, la cui emanazione era prevista dall'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale;

al medesimo articolo 3, valuti, inoltre, la Commissione di merito l'opportunità che in tale disposizione ci si limiti a richiamare genericamente i criteri medico-scientifici sulla cui base devono definirsi i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria, senza enunciarli in modo dettagliato.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1 sia previsto che all'atto dell'arresto sia immediatamente effettuato l'accertamento della gravità della malattia;

2) all'articolo 1 sia previsto che nel caso in cui la gravità del reato non consenta l'incompatibilità con il regime carcerario, la detenzione sia eseguita in strutture idonee sotto il profilo igienico-sanitario e con adeguata assistenza;

e con le seguenti osservazioni:

1) all'articolo 3 sia previsto che la valutazione dello stato di salute generale ovvero delle condizioni di malattia avanzata tenga in particolare considerazione, oltre che il numero dei linfociti, l'indice di Karnofsky al fine di prendere in considerazione anche altre malattie concomitanti che rendono il soggetto incapace di accudire a se stesso;

2) sia prevista la preparazione dell'accoglienza sul territorio contestualmente alla dichiarazione di incompatibilità con il regime carcerario.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4010

—

ART. 1.

*(Modifica dell'articolo 286-*bis *del codice di procedura penale).*

1. L'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 286-*bis*. – *Misure cautelari nei confronti delle persone in stato di grave infermità fisica ovvero affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria.* — *1.* Se la persona da sottoporre a custodia cautelare si trova nelle condizioni di cui all'articolo 147, primo comma, numero 2) del codice penale ovvero è affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e ha in corso o intende intraprendere un programma di cura e assistenza presso strutture del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate, il giudice, in luogo della custodia in carcere, dispone, su istanza dell'interessato o del suo difensore, l'affidamento alle predette strutture.

2. Quando ricorrano esigenze diagnostiche per accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 il giudice dispone il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga e a salvaguardare le esigenze cautelari. Cessate le esigenze diagnostiche il giudice, sempre che non debba adottare i provvedimenti previsti dall'articolo 299, provvede ai sensi del comma 1 ovvero ripristina la custodia cautelare.

3. I provvedimenti previsti dal comma 1 non possono essere adottati qualora essi siano stati già disposti da meno di un anno e successivamente revocati ovvero qualora il soggetto sia sottoposto a procedimento penale, per fatti commessi da meno di un anno, per taluno dei delitti di cui all'articolo 380.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

(Modifica dell'articolo **275** *del codice di procedura penale).*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale sono aggiunti i seguenti:

« 4-*bis*. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando l'imputato è persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria che ha in corso o intende intraprendere un programma di cura e assistenza presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

4-*ter*. Nei casi previsti dal comma 4-*bis* il giudice, quando sussistono esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, dispone l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari presso le strutture di cui al medesimo comma 4-*bis* o presso una residenza collettiva o casa alloggio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

4-*quater*. Il giudice può disporre la misura della custodia cautelare in carcere qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio.

4. I provvedimenti previsti dal comma 1 sono revocati nel caso di interruzione da parte del soggetto del programma di cura e assistenza. Sono altresì revocati nei confronti di chi è sottoposto, per fatti commessi dopo la data di applicazione delle misure, a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 380 ».

4-*quinquies*. In caso di ripetute e ingiustificate inosservanze del programma di cui al comma 4-*bis*, il giudice può applicare la misura della custodia cautelare in carcere ».

ART. 2.

*(Introduzione dell'articolo 47-*quater *della legge 26 luglio 1975, n. 354).*

1. Dopo l'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è inserito il seguente:

« ART. 47-*quater*. – *Misure alternative alla detenzione nei confronti delle persone in stato di grave infermità fisica ovvero affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria. — 1.* Le misure previste dagli articoli 47 e 47-*ter* sono applicate, su istanza dell'interessato, del suo difensore **o del servizio sanitario penitenziario**, nei confronti di coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 147, primo comma, numero 2) del codice penale e nei confronti di coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e assistenza presso strutture del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionate. Le misure predette sono applicate anche in deroga alle limitazioni stabilite dal comma 1 dell'articolo 4-*bis,* dal comma 1 dell'articolo 47 e dal comma 1 dell'articolo 47-*ter*.

2. Quando ricorrano esigenze diagnostiche per accertare la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1 il tribunale di sorveglianza dispone il ricovero provvisorio in idonea struttura del Servizio

ART. 2.

*(Introduzione dell'articolo 47-*quater *della legge 26 luglio 1975, n. 354).*

1. Dopo l'articolo 47-*ter* della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, è inserito il seguente:

« *ART. 47-quater. – Misure alternative alla detenzione nei confronti delle persone in stato di grave infermità fisica ovvero affette da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria. — 1.* Le misure previste dagli articoli 47 e 47-*ter* **possono essere** applicate, **anche oltre i limiti massimi di pena ivi previsti,** su istanza dell'interessato o del suo difensore nei confronti di:

a) coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 147, primo comma, numero 2), del codice penale;

b) coloro che sono affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e che abbiano in corso o intendano intraprendere un programma di cura e assistenza presso **i servizi o le strutture sanitarie autorizzate.**

***2.* Nei casi previsti dalla lettera *b)* del comma 1 gli interessati devono proporre istanza, corredata da certificazione del servizio sanitario pubblico competente o del servizio sanitario penitenziario, che attesti**

sanitario nazionale per il tempo necessario, adottando, ove occorra, i provvedimenti idonei a prevenire il pericolo di fuga. Cessate le esigenze diagnostiche il tribunale di sorveglianza provvede ai sensi del comma 1 ovvero ripristina lo stato di detenzione.

3. L'applicazione delle misure previste dal comma 1 non può essere disposta nei confronti di chi abbia fruito da meno di un anno di misure alternative alla detenzione successivamente revocate. Esse sono revocate nel caso di interruzione da parte del soggetto del programma di cura e assistenza ».

la sussistenza delle condizioni di salute ivi indicate e la concreta attuabilità del programma di cura e assistenza, in corso o da effettuare, presso le unità operative di malattie infettive ospedaliere ed universitarie o altre unità operative prevalentemente impegnate secondo i piani regionali nell'assistenza ai casi di AIDS.

3. **Le prescrizioni da impartire per l'esecuzione della misura alternativa devono contenere quelle relative alle modalità di esecuzione del programma.**

4. **In caso di applicazione della misura della detenzione domiciliare, i centri di servizio sociale per adulti svolgono l'attività di sostegno e controllo circa l'attuazione del programma.**

5. **Nei casi previsti dal comma 1 il giudice può non applicare la misura alternativa qualora l'interessato abbia già fruito di analoga misura e questa sia stata revocata da meno di un anno.**

6. **Il giudice può revocare la misura alternativa disposta ai sensi del comma 1 qualora il soggetto risulti imputato o sia stato sottoposto ad altra misura cautelare per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, relativamente a fatti commessi successivamente alla concessione del beneficio, ovvero in caso di ripetute e ingiustificate inosservanze del programma.**

7. **Alle misure adottate ai sensi del comma 1 non si applica la disposizione di cui al comma 9 dell'articolo 47-*ter*.**

8. **Per quanto non diversamente stabilito dal presente articolo si applicano le disposizioni degli articoli 47 e 47-*ter*.**

9. **Ai fini del presente articolo non si applica il divieto di concessione dei benefici previsto dall'articolo 4-*bis*, fermi restando gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 dello stesso articolo.**

10. **Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle persone internate ».**

ART. 3.	ART. 3.
(Definizione dei casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria).	*(Definizione dei casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria).*
1. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria tenendo conto del numero complessivo e della tendenza di decrescita dei linfociti C4, della carica virale e dell'indice di *Karnofky*. 2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce altresì le procedure diagnostiche e medico-legali per l'accertamento dei casi di AIDS conclamata e di grave deficienza immunitaria.	*Identico.*
ART. 4.	ART. 4.
*(Introduzione dell'articolo 211-*bis *del codice penale).*	*(Introduzione dell'articolo 211-*bis *del codice penale).*
1. Dopo l'articolo 211 del codice penale è inserito il seguente: « ART. 211-*bis*. – *Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza*. — Alle misure di sicurezza previste dal presente capo si applicano gli articoli 146 e 147 ».	*Identico.*
ART. 5.	ART. 5.
(Abrogazioni).	*(Abrogazioni).*
1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 146 del codice penale, introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 14 maggio 1993, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 1993, n. 222, è abrogato.	1. *Identico.* **2. L'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale è abrogato.**

PROPOSTA DI LEGGE

N. 154
d'iniziativa del deputato Corleone

ART. 1.

1. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « Nei casi di incompatibilità il giudice dispone immediatamente, e comunque non oltre sette giorni, la revoca della misura cautelare ovvero gli arresti domiciliari presso l'abitazione dell'imputato ».

2. All'articolo 146 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso previsto dal n. 3 del primo comma il provvedimento deve essere adottato immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dall'accertamento dello stato di incompatibilità, secondo le procedure di cui all'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale ».

ART. 2.

1. Il comma 2 dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale è sostituito dai seguenti:

« *2.* I casi di AIDS conclamato o di grave deficienza immunitaria di cui al comma 1 si hanno per:

a) individui affetti da *deficit* immunitario esplicitato da un numero di linfociti CD4 + inferiori a 200/mmc, ovvero con una percentuale inferiore al 14 per cento, come valori ottenuti in due esami consecutivi, effettuati a distanza di quindici giorni l'uno dall'altro;

b) individui sieropositivi affetti da tubercolosi polmonare, da polmonite ricorrente o da carcinoma cervicale invasivo.

2-bis. Con decreto emanato dai Ministri della sanità e di grazia e giustizia sono stabilite le procedure diagnostiche e medico-legali per accertare le condizioni previste dal comma 2 ».

ART. 3.

1. Le misure di sicurezza detentive di cui al numero 1 del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale non possono essere adottate nei confronti di persona affetta da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale.

2. Le misure di sicurezza detentive di cui ai numeri 2 e 3 del secondo comma dell'articolo 215 del codice penale adottate nei confronti di persona affetta da HIV nei casi di incompatibilità con lo stato di detenzione ai sensi dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale sono sostituite dal ricovero in idonee strutture sanitarie.

ART. 4.

1. Il giudice può disporre gli arresti domiciliari o il ricovero in struttura ospedaliera, ovvero in struttura convenzionata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 giugno 1990, n. 135, dei soggetti per i quali è stata disposta la revoca della custodia cautelare ai sensi dell'articolo 286-*bis* del codice di procedura penale, ovvero la sospensione della pena ai sensi del n. 3 del primo comma dell'articolo 146 del codice penale, e per i quali sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine a reati consumati o tentati dopo l'adozione del provvedimento di revoca o di sospensione, limitatamente ai delitti di cui agli articoli 422, 519, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 del codice penale.

DDL13-4010-154A
Lire 500